



U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEIO



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità




AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 4 OTT. 2015

IL SEGRETARIO

*Sig. Marcello Gugliotta*  


\*\*\*\*\*

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE  
*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 767 DEL 29 SET. 2015

**OGGETTO:** D.M. 3.11.89. Liquidazione della somma di € **1.596,65** quale acconto sulle spese per prestazioni Assistenziali erogate in forma indiretta presso Centri di Altissima specializzazione.

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 29 SET. 2015, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/8/2014, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che l'art. 3, comma 5, della legge 23.01.85, n. 595, stabilisce che con decreto del Ministro della Sanità sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico e sono, altresì, stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa da porre a carico dei bilanci delle UU.SS.LL.;

CONSIDERATO che l'art. 1 del D.M. 03/11/89 stabilisce che le prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero sono assicurate ai cittadini italiani residenti in Italia e che le suddette prestazioni sono erogate in forma indiretta mediante il parziale rimborso della spesa sostenuta, nei limiti fissati dagli artt. 6 e 7 dello stesso decreto;

ACCERTATO che l'Ufficio competente presso il **Distretto di Ragusa** ha istruito l'istanza con la quale la Commissione Sanitaria Regionale ha autorizzato, ai sensi dell'art.13, comma 6, del citato D.M., la concessione di un acconto sulle spese di cura nella misura di **€ 1.596,65** nei confronti di un assistito residente nel territorio di questa Azienda il cui nominativo è indicato nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa parte integrante;

VISTA la nota prot. 69493/GAB del 10/09/2013 con la quale l'Assessorato ha disposto di provvedere al pagamento degli acconti dell'intera somma autorizzata dalla Commissione Regionale per i ricoveri all'estero con massima priorità e celerità, al fine di garantire la tempestiva erogazione delle prestazioni sanitarie;

PRESO ATTO che l'importo complessivo da liquidare è di **€ 1.596,65**;

ATTESO che la suddetta istanza di acconto risulta debitamente firmata ed autorizzata per la liquidazione del Responsabile dell'Ufficio competente presso il **Distretto di Ragusa**;

RILEVATO che trattasi di pratiche relative al 2015 e che la spesa di **€ 1.596,65** va imputata sul conto di costo n. **502011402** ;


DETERMINA



- Imputare la spesa complessiva di **€ 1.596,65** a titolo di acconto per prestazioni presso centri di altissima specializzazione all'estero erogate in forma indiretta, sul conto di costo n. **502011402**;
- Liquidare la somma di **€ 1.596,65** all'assistito indicato nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa parte integrante;
- Prendere atto che la somma di **€ 1.596,65** è relativa al **Distretto di Ragusa** (centro di costo AT01110499).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)



Data_____		Esercizio_____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 		..... 	

1030